

Pubblicato il 08/11/2023

N. 07396 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 13529/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13529 del 2023, proposto da Anna Pina Abbate, Concetta Cangiano, Andrea Casola, Francesca De Felice, Maria Esposito, Enrico Giffi, Stefania Musto, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale INPA in data 07.08.2023), recante bando di indizione del «Concorso per titoli ed esami per

l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (art. 4 della lex specialis), escludendo i docenti muniti di diploma ISEF cd. “Vecchio ordinamento”, nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione (art. 5), in quanto preclusive alla formalizzazione della domanda in via telematica in pregiudizio dei ricorrenti; B) del provvedimento tacito di esclusione dei ricorrenti dalla suddetta tornata di reclutamento; C) del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023), recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria», nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione al concorso di cui è causa (art. 3), escludendo i docenti muniti di diploma ISEF cd. “Vecchio ordinamento”, nonché le modalità di trasmissione della domanda di partecipazione (art. 11); D) di qualsiasi altro atto e/o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare al concorso ordinario per il reclutamento dei docenti da assumere con riferimento alla classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria), istituita con D.I. 11.04.2022 n. 90 ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, in quanto muniti di idoneo titolo di studio legittimante l'accesso all'insegnamento;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA del Ministero resistente, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., di provvedere all'ammissione dei ricorrenti alla tornata concorsuale indetta con d.D.G. prot. n. 1330 del 04.08.202, consentendo loro di sostenere le prove selettive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto che l'amministrazione debba presentare una dettagliata relazione sui motivi di ricorso, la cui omissione o incompletezza verrà valutata ex art. 64 c.p.a.;

Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate in ricorso, siano flebili e in ogni caso soddisfacibili con la fissazione del merito ex art. 55 comma 10 c.p.a. al 4 giugno 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione e fissa udienza pubblica al 4 giugno 2024.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 7396/2023 del 8 novembre 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13529/2023.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."